



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 14/12/2021

FATTO

Con ricorso del 26 agosto 2021, parte ricorrente esponeva di essere intestataria di 12 BFP appartenenti alle serie "Q/P"; lamentava il *quantum* di liquidazione di tali buoni da parte dell'intermediario, che sarebbe stato inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo. Parte ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al rendimento riportato sul retro di detti buoni, sia per i primi venti anni – essendo stata la tabella originaria corretta con un timbro non leggibile riportante le condizioni relative alla serie Q – sia per il periodo dal 21° al 30° anno, non essendo, in quest'ultimo caso, intervenuto alcun timbro correttivo. Chiedeva, inoltre, il rimborso di euro 120,00 a titolo di spese pretese da e versate all'intermediario per la produzione della copia fronte/retro dei titoli, indispensabile per presentare il ricorso.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente eccepiva l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF, rispettivamente perché il ricorso era relativo a comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009 e perché inerente a questioni sottratte all'Arbitro; nel merito, rappresentava – tra l'altro – che tutti i buoni in controversia appartenevano alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; che, ai sensi del DM citato, sui BFP emessi su moduli della precedente serie P erano stati apposti timbri sul fronte indicanti la serie di appartenenza



“Q/P” e sul retro i nuovi rendimenti in sostituzione dei precedenti; che alla scadenza era stato correttamente offerto al titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986; che il ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento; che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità; che in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP, il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai, il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute negli stessi buoni, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c. Eccepita l'infondatezza del ricorso, ne chiedeva, preliminarmente l'inammissibilità *ratione temporis*, la irricevibilità *ratione materiae* e, in subordine, il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente le condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi che hanno subito modifiche nei rendimenti originari. Il Collegio esamina, preliminarmente, le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente, ritenendole infondate.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF in controversia sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto, bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli. È, pertanto, a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro: poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, secondo il quale possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Questo perché: ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane s.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB; in virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma); il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane s.p.a., per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. La materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Passando al merito, occorre ricordare come la questione concernente la vicenda in decisione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui “con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica



amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979). Sicché, a volere sintetizzare, nel caso in cui i buoni siano stati emessi dopo il decreto ministeriale modificativo dei tassi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sugli stessi titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sui medesimi titoli (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie la controversia attiene a dodici Buoni Fruttiferi Postali, serie Q/P (n. **059, **060, **061, **062, **063, **064, **065, **066, **067, **068, **069 e **070), tutti emessi il 19 giugno 1987, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie Q". I buoni sono stati emessi su modulo cartaceo della serie "P": sul fronte dei titoli, di cui si è prodotta copia, è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro di tutti i buoni è stato apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.

Il Collegio ritiene che la richiesta di riconoscimento dei rendimenti dei titoli, secondo la più favorevole tabella riportata sul retro degli stessi per i primi 20 anni (relativa alla serie P), in ragione della "leggibilità dubbia" del timbro correttivo riferito alla serie Q, appare infondata: il Collegio reputa perfettamente leggibile il contenuto di detto timbro e, quindi, i rendimenti in esso indicati.

Il Collegio, al contrario, ritiene che la domanda relativa alle condizioni di rimborso dei buoni per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta: perché, nonostante l'emissione dei buoni sia stata successiva al decreto ministeriale citato, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Tale comportamento omissivo ha, quindi, creato un falso affidamento nella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente sottoscrittrice dei titoli sui relativi rendimenti. In relazione al periodo indicato (bimestri dal 21° anno sino alla scadenza), non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso: nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio della ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (“L. xxx per ogni successivo bimestre...”), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all’emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

Il Collegio, considerato tutto quanto precede, riconosce il diritto della parte ricorrente di ottenere l’applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia esclusivamente per gli ultimi 10 anni: le condizioni, cioè, rinvenibili nella tabella stampata originariamente sui titoli relativamente al periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, il tutto al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio non accoglie, invece, la domanda nella parte relativa alla richiesta del rimborso delle spese sostenute per l’ottenimento della copia dei buoni. Tali spese trovano giustificate ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, che prevede, appunto, che siano a carico del richiedente le spese per la copia della documentazione inerente a singole operazioni (alla quale è certamente assimilabile la copia di B.P.F.). Il costo per la copia di ogni singolo buono (pari a euro 10) risulta, peraltro, regolarmente pubblicizzato, essendo riportato sul portale dell’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA